

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA
DIVISIONE NORMATIVA

Roma 19 marzo 2015

Prot. n. 51-15-000366

All.ti n.

Alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la responsabilità civile generale
LORO SEDI

Alle imprese con sede legale in un altro Stato S.E.E. autorizzate ad esercitare in Italia in stabilimento o in libera prestazione dei servizi la responsabilità civile generale.
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la responsabilità civile generale
LORO SEDI

e, p.c.

Agenzia delle entrate
Direzione centrale Servizi ai contribuenti
Settore Servizi all'utenza
Ufficio assistenza agli intermediari
Via C. Colombo, 426
00145 ROMA

Oggetto: assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dal rilascio del visto di conformità

È stato segnalato a questo Istituto che i CAF e i professionisti tenuti al rilascio ai contribuenti del visto di conformità non troverebbero sul mercato assicurativo le necessarie coperture previste rispettivamente dall'articolo 6, comma 1 e dall'articolo 22, comma 1 del decreto Min. Finanze n. 164 del 1999 nel testo modificato dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata".

Le predette norme impongono ai soggetti sopra indicati di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e comunque non inferiore a tre milioni di euro, per garantire ai clienti, al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, i danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale prestata.

La garanzia, nel caso di un visto infedele apposto su un modello 730 precompilato, si estende al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli richiesti dalla normativa fiscale, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha confermato a questo Istituto come la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore abbia natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa. Infatti l'impegno assunto dai CAF e dai professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e il conseguente affidamento dei contribuenti implicano la responsabilità di quei soggetti per l'errato controllo dei dati documentali. Essi svolgono un ruolo essenziale di intermediazione nei rapporti tra amministrazione e contribuente. Coerentemente, la nuova normativa ha imposto l'adeguamento del massimale della polizza assicurativa e l'estensione della garanzia allo Stato o al diverso ente impositore, al fine di salvaguardare il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'attività di assistenza fiscale.

Pertanto la copertura deve ritenersi non in contrasto con l'art. 12 del CAP che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative, né con l'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 29 che, in attuazione della citata norma, ribadisce l'inassicurabilità del rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa.

Il Presidente